


*educatio catholica*

Prospettive del Diritto Canonico  
*Perspectives of Canon Law*

Congregazione per l'Educazione Cattolica  
*Congregation for Catholic Education*



# *educatio catholica*

## Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici

*Mons. G. Paolo Montini*

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

*In questo contributo si presenta l'esperienza della Segnatura Apostolica in merito ai titoli accademici in diritto canonico in relazione all'attività dei Tribunali ecclesiastici. Si divide in tre parti fondamentali. La prima riguarda il diritto vigente in materia di titoli accademici per chi opera nei Tribunali ecclesiastici. La seconda parte descrive l'attività della Segnatura Apostolica nell'urgere e dispensare dai titoli accademici in alcuni Tribunali ecclesiastici. La terza parte considera alcune esigenze de iure condendo e, soprattutto, alcune richieste che vengono dall'esperienza e sono rivolte a chi opera nelle Facoltà di diritto canonico.*

>>>

### Introduzione

In questa comunicazione mi è stato chiesto di portare la voce e l'esperienza della Segnatura Apostolica in merito ai titoli accademici in diritto canonico in relazione all'attività dei Tribunali ecclesiastici.<sup>1</sup>

La comunicazione sarà divisa in tre parti.

La prima riguarderà il diritto vigente in materia di titoli accademici per chi opera nei Tribunali ecclesiastici.

La seconda parte descriverà l'attività della Segnatura Apostolica nell'urgere e dispensare dai titoli accademici in alcuni Tribunali ecclesiastici.

La terza parte considererà alcune esigenze *de iure condendo* e, soprattutto, alcune richieste che vengono dall'esperienza e sono rivolte a chi opera nelle Facoltà di diritto canonico.

### Il diritto vigente

Una delle principali innovazioni del Codice vigente in ambito processuale è stata la richiesta dei titoli accademici per l'assunzione all'ufficio di vicario giudiziale (can. 1420, § 4), vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4), giudice (can. 1421, § 3), promotore di giustizia (can. 1435) e difensore del vincolo (can. 1435). Anche il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ha seguito la medesima scelta legislativa (cf. rispettivamente cann. 1086, § 4; 1087, § 3; 1099, § 2).

Il Codice precedente richiedeva a Vicari giudiziali, giudici, promotori di giustizia e difensori del vincolo che fossero almeno «in iure canonico periti».<sup>2</sup>

Furono gli Organi consultati durante la revisione del Codice che proposero l'obbligo dei titoli accademici per i principali ministri dei tribunali e la Commissione abbracciò immediatamente la proposta.<sup>3</sup> Essa fu però osteggiata da alcuni Padri in occasione della Plenaria del 1981, ma la Commissione insistette: «La dignità e la stessa efficacia dell'ufficio di giudicare richiedono che il giudice possieda bene il diritto canonico e perciò si dedichi a studi giuridici seri. In caso contrario il passo da "veramente" perito a imperito sarà facilissimo. Se sarà assolutamente impossibile avere dei licenziati, si ricorra alla Segnatura Apostolica».<sup>4</sup>

La richiesta dei titoli accademici rientra nella volontà del Legislatore di riqualificare

<sup>1</sup> Per approfondimenti cf. G.P. MONTINI, "La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2a parte, Cost Ap. Pastor bonus)", in *Periodica de re canonica* 94 (2005) 43-117, in particolare 55-80. Cf. pure sulla medesima linea V.G. D'SOUZA, "Academic Qualifications for Tribunal Ministers: From Expertise to Academic Degree?", in *Studies in Church Law* 9 (2013) 407-422.

<sup>2</sup> Cf. can. 1573, § 4: «in iure canonico doctores vel ceteroqui periti» (Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto); can. 1574, § 1: «in iure canonico periti» (giudici); can. 1589, § 1: «in iure canonico doctores vel ceteroqui periti» (difensore del vincolo e promotore di giustizia).

<sup>3</sup> Cf. *Communicationes* 10 (1978) 230-231; 239.

<sup>4</sup> «[...] difficillime omnibus in regionibus doctores vel licentiatos numero sufficientes inveniuntur. R. Non admittitur. Dignitas et ipsa efficacia officii iudicandi postulant quod iudex ius canonicum bene calleat ideoque quod seriis studiis iuridicis operam det. Secus gressus ex "vere" perit[o] ad imperitum facillime datur. Si tamen absolute impossibile sit licentiatos invenire, recurratur ad Signaturam Apostolicam» (*Communicationes* 16 [1984] 55).



il ministero dei tribunali ecclesiastici, così che le pronunce giudiziali, ma pure tutta l'attività processuale dei tribunali, potessero corrispondere alle esigenze di giustizia e di verità, nonché di legittimità, dell'ordinamento canonico e, più in generale, della Chiesa.<sup>5</sup>

La debita preparazione dei giudici e dei principali ministri dei tribunali ecclesiastici è elemento e mezzo rilevante nell'acquisizione della certezza morale necessaria a pronunciare,<sup>6</sup> originante dalla «conscentia» del giudice (cf. can. 1608 § 3), che non può che essere una coscienza informata.

I titoli accademici richiesti sono il dottorato in diritto canonico o almeno la licenza in diritto canonico. Essi devono essere acquisiti in una Università o Facoltà ecclesiastica di diritto canonico (cf. can. 817).<sup>7</sup> Deve trattarsi di titoli accademici canonici.

Alcuni hanno voluto esercitarsi nella valutazione della natura dell'obbligo dei titoli accademici per i ministri dei tribunali e sulle conseguenze della loro mancanza sia sulla provvista dell'ufficio giudiziario sia sull'esercizio del *munus iudicandi*.<sup>8</sup> In questa sede non è il caso di insistere su questo, in quanto, quale che sia la natura dell'obbligo, esso vige chiaramente e la Segnatura Apostolica lo urge quotidianamente.

### La prassi della Segnatura Apostolica

All'indomani dell'entrata in vigore del Codice la severa richiesta dei titoli accademici per i principali uffici giudiziari doveva subito scontrarsi da un lato con la si-

<sup>5</sup> Cf., per esempio, M.J. ARROBA CONDE, "Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico", in "Recte sapere". Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Torino 2014, 22-23; J.A. ALESANDRO, "The Code of Canon Law: Past, Present and Future", in *Origins* 37/23 (2007) 366.

<sup>6</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, "La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali", in *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 440-441.

<sup>7</sup> E ciò a norma degli artt. 6 e 9 della Costituzione apostolica *Sapientia christiana* nonché dell'art. 7 delle relative *Ordinationes*. Deve trattarsi di un titolo accademico ottenuto in una Università o Facoltà eretta o approvata dalla Sede Apostolica: cf., per esempio, SSAT, prot. nn. 4731/95, 4732/95 SAT, 13 novembre 1995. Di fronte al titolo «iur. utr.» concesso da una Facoltà statale di diritto, la Segnatura Apostolica è intervenuta specificando che la erezione o approvazione della Università da parte della Santa Sede è garanzia dell'osservanza integrale del curriculum studiorum in diritto canonico previsto dalla normativa canonica; «[l]aurea vero vel licentia "in utroque iure" ab aliis institutis vel facultatibus concessa non satisfacit praescriptis cann. [...], eo vel magis quod in casu generatim agitur de curriculo studiorum iuris canonici ita brevi ut nullo modo aequiparari possit cum illo apud universitatem vel facultatem ab Apostolica Sede erectam vel approbatam» (ibidem). Deve inoltre trattarsi di un titolo accademico in diritto canonico e non semplicemente di un qualsiasi titolo accademico, in cui sia prevista o si sia scelta una specializzazione in diritto canonico (cf. SSAT, prot. n. 4142/03 SAT), ancorché preceduta da un apposito esame di diritto canonico (cf. SSAT, 17 dicembre 1991, prot. n. 23148/91 VAR). In una lettera di trasmissione del rescritto di dispensa si stigmatizza come erronea l'asserzione: «Das Zertifikat über die Absolvierung dieses Lehrganges [für kirchliche Gerichts- und Verwaltungstätigkeit bei Univ. Prof. N.] wird von Ihrem Dikasterium als den Erfordernissen des can. 1421 § 3 CIC entsprechend anerkannt»; in realtà «[h]oc Supremum Tribunal, e contra, tantum rationem habet de re in examine utrum dispensatio concedi possit, necne» (prot. n. 4013/03 SAT; cf. pure SSAT, 7 marzo 1986, prot. n. 2073/86 SAT; 17 dicembre 1991, prot. n. 23148/91 VAR). Non ha rilevanza poi la denominazione del medesimo titolo accademico: cf., per esempio, le chiarificazioni richieste ed ottenute sul significato del titolo di «prolyta in iure canonico» (cf. SSAT, 28 febbraio 1998, prot. n. 4281/98 SAT), quale equivalente a «licentiatius in iure canonico».

<sup>8</sup> Cf. SSAT, *Rescriptum*, 26 aprile 1983, prot. n. 15237/83 VT, in *The Canon Law Digest*, X, 216. Mentre il Codice pare impostare il prescritto sul requisito per il conferimento dell'ufficio ecclesiastico (cf. pure can. 149), la Segnatura Apostolica si pone più sul versante dell'esercizio dell'ufficio in ambito processuale. Pertanto anche l'esercizio ad actum dell'ufficio di giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia, richiede il titolo accademico. Lo stesso dicasi per i medesimi ministri in un tribunale delegato.

tuazione di fatto in cui i tribunali si trovavano<sup>9</sup> e che si poteva prevedere destinata ad esaurirsi in un arco di tempo non troppo lungo, dall'altro con una situazione endemica e prevedibilmente duratura di mancanza di personale qualificato. Alla scarsità del clero si aggiunge, quale concausa della mancanza di personale qualificato, anche il costo più elevato dell'inserimento di fedeli laici nei ranghi dei ministri dei tribunali, pur nei limiti dettati dalla normativa. Si aggiunga in alcune realtà ecclesiali l'impreparazione a veder operare i laici nei tribunali ecclesiastici e la non sempre congrua considerazione dell'attività pastorale svolta dai tribunali ecclesiastici nel loro settore.

L'esito di tale scontro doveva necessariamente essere la mitigazione «in casibus particularibus» della nuova normativa canonica, con la conseguente necessità di individuare l'istituto giuridico da applicare e l'organo competente ad intervenire. Per quanto attiene al primo punto il consenso maggiore si è appuntato sulla dispensa dai prescritti dei canoni 1420, § 4, 1421, § 3 e 1435.

La scelta dell'organo competente a concedere le dispense ha costituito il problema successivo. La normativa del can. 87, § 1 sembrava impedire la competenza dei vescovi diocesani e degli Ordinari alla concessione di tali dispense.<sup>10</sup> Attestatasi la natura di "legge processuale" per i prescritti relativi all'obbligo dei titoli accademici nei tribunali, la competenza (universale ed esclusiva) alla dispensa si riconobbe nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.<sup>11</sup> La fondazione e giustificazione remote di tale competenza risiedono senz'altro nella natura di Supremo Tribunale e nella funzione di vigilanza che gli compete «sulla retta amministrazione della giustizia» (can. 1445 § 3, n. 1). Più prossimamente si riconosce tale competenza nella funzione principale di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (art. 121 PB), competenza declinata positivamente nel prescritto dell'art. 124, n. 2, PB, che riconosce alla Segnatura Apostolica la competenza a «videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam». Più recentemente questa competenza è stata esplicitamente sanzionata nell'art. 35, n. 2 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica, che riconosce la competenza a «vedere delle richieste rivolte alla Sede Apostolica per ottenere dispense da leggi processuali, non escluso per le Chiese Orientali».<sup>12</sup>

<sup>9</sup> L'entrata in vigore del Codice pose problemi specifici affrontati dalla Segnatura Apostolica attraverso la lettera «Gravis est ratio», che fu inviata all'occorrenza a diversi vescovi diocesani. Risulta comunque che la Segnatura Apostolica abbia concesso all'indomani dell'entrata in vigore del Codice anche dispense di carattere generale: cf. Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1983, 8-9.

<sup>10</sup> «Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorumdem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tum universalibus tum particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedi aliive auctoritati specialiter reservatur» (can. 87, § 1; il corsivo è nostro).

<sup>11</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad quosdam episcopos Civitatum Americae Septentrionalis*, 17 ottobre 1998, in AAS 90 (1998) 936: «As Moderators of your diocesan tribunals, you have the duty to ensure that the officials of the tribunal are suitably qualified, possessing a doctorate or at least a licentiate in canon law. Where this is not the case, they need to be properly dispensed by the Apostolic Signatura after receiving specialized training for their position».

<sup>12</sup> AAS 100 (2008) 521-522.



La prassi della Segnatura Apostolica nella dispensa dai titoli accademici è molto prudente ed articolata, da Dicastero che valuta con coscienza i molti elementi che entrano in gioco. Qui si può solo far intuire i criteri e le modalità di concessione.<sup>13</sup> Anzitutto si valuta la situazione del tribunale, in base alle relazioni che ogni anno sono inviate alla Segnatura Apostolica dai singoli tribunali; i principali criteri sono:

- il rapporto tra il numero delle cause e il numero dei ministri, ossia se la dispensa è motivata da giusta e proporzionata causa (cf. can. 91);<sup>14</sup> la dispensa, infatti, è sempre concessa per una persona singola e determinata, per un ufficio determinato e limitata ad un tribunale determinato;
- il rapporto tra il numero dei ministri titolati e quelli dispensati, subordinando, per esempio, la concessione della dispensa per un difensore del vincolo alla nomina di almeno uno con il titolo, sotto la cui guida si pone quello dispensato («sub ductu defensoris vinculi principalis, qui titulo academico polleat»).

Si valuta poi la dispensa in riferimento alla singola persona: non si concedono dispense generali né si delega la facoltà di dispensare al Vescovo Moderatore o al Vicario giudiziale; i principali criteri di valutazione sono:

- la domanda del Vescovo Moderatore del Tribunale;<sup>15</sup>
- il *curriculum vitae* del dispensando;
- gli studi in diritto civile, i titoli accademici in altre discipline affini o i corsi di diritto canonico frequentati;
- l'*experientia fori* del dispensando.

La concessione della dispensa è poi graduata nei suoi effetti, tra i quali i principali sono:

- la *determinazione temporale*: già da oltre dieci anni non vengono più concesse dispense «ad tempus indeterminatum»; di solito sono concesse «ad quinquennium»; se il dispensando sta compiendo gli studi accademici in diritto canonico essa di solito viene negata per non distogliere dall'impegno nello studio oppure viene concessa per un tempo più breve «ea tamen mente ut intra statutum terminum titulum academicum ipse obtineat»;<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Alcuni decreti sono pubblicati e anche tradotti: cf. G.P. MONTINI, "Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunal in ambitu rectae administrationis iustitiae invigilandi ab anno 1968 ad annum 2011 latae atque publici iuris factae sunt", in *Periodica de re canonica* 101 (2012) nn. 113-115; 122; 146; 165; 170; 191; 212 ad loca; *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 242-246.

<sup>14</sup> Questa cautela evita il rischio che tra i ministri del tribunale titolati siano elencati, ma in realtà svolgano la maggior parte dell'attività giudiziale i ministri dispensati.

<sup>15</sup> La dispensa non è concessa al singolo ministro del tribunale, ma al Vescovo Moderatore del tribunale per il singolo ministro. Questo da un lato non consente di avanzare pretese da parte del singolo alla nomina, come se la dispensa desse diritto alla nomina, dall'altro rende ragione del (limite del) concetto di dispensa «quoties id ad eorumdem [= fidelium] spirituale bonum conferre iudicet» (can. 87, § 1), che non si riferisce allo spirituale bonum del ministro del tribunale, ma dei fedeli della cui cura pastorale è investito il Vescovo Moderatore.

<sup>16</sup> In un caso il limite temporale ristretto è stato motivato dal fatto che l'interessato «nondum compleverit "the Jurisprudential Course of the Canon Law Society of Great Britain & Ireland"» (SSAT, prot. n. 4190/03 SAT).

- *la limitazione funzionale*: di solito per il giudice la limitazione riguarda il fatto che non possa svolgere le funzioni di giudice unico, ma solo «ad complendum collegium» e, anche in questo caso possono essere apposte ulteriori limitazioni: «exclusis muneribus praesidis et ponentis» o «excluso munere praesidis»;
- *la valutazione della qualità del ministero svolto*: sempre rimanendo sacro il rispetto per la libertà del giudice nel giudicare secondo coscienza, errori gravi nella funzione giudiziale<sup>17</sup> o negligenze nell'esercizio dell'ufficio di difensore del vincolo<sup>18</sup> hanno a volte comportato la revocazione della dispensa, a volte il mancato rinnovo della dispensa per un altro quinquennio.

Può essere utile conoscere la reale consistenza di questa attività della Segnatura Apostolica, che è la seconda per volume nella sezione della vigilanza dei tribunali [SAT], dopo l'esame delle Relazioni annuali. Si prenderanno in esame i dati relativi all'anno solare 2015.<sup>19</sup>

Nel 2015 l'attività della Segnatura Apostolica in questo settore ha registrato provvedimenti che hanno interessato circa 234 ministri dei tribunali. In realtà il numero è più elevato perché i decreti non registrano i casi nei quali per lettera si avverte il Vescovo Moderatore che non si è neppure potuto prendere in considerazione la richiesta di dispensa per alcuni ministri.

Sono state concesse dispense dai titoli accademici per 5 vicari giudiziali, 75 difensori del vincolo, 10 promotori di giustizia, 4 difensori del vincolo e promotori di giustizia, e 136 giudici. Si tenga presente che nella concessione sono compresi pure i rinnovi delle *dispense ad quinquennium* o anche per periodi di tempo inferiori.

Nel 2015 sette furono le dispense concesse a diaconi permanenti per l'ufficio di giudice. Per quanto attiene ad altre funzioni, sempre nel 2015 su 75 dispense date per l'ufficio di difensore del vincolo, 13 furono concesse a laici e 11 a laiche (di cui 2 religiose); 1 fu concessa a diaconi permanenti.

Le dispense per le funzioni di giudice concesse a laici nel 2015, su un totale di 136 dispense, 19 furono concesse a laici e 6 a laiche.

In 4 casi la dispensa non fu concessa (1 per vicario giudiziale, 1 per giudice e 2 per difensore del vincolo). In 1 caso fu revocata la dispensa data *ad tempus indeterminatum* per l'ufficio di giudice. In realtà – come si è detto sopra – il numero delle dispense

<sup>17</sup> Il giudizio, che non si estende, ovviamente, alla intoccabile libertà di giudizio sul merito, riguarda perciò solo i casi di giudice unico che erri gravemente confondendo, per esempio, inconsumazione e impotenza (cf., per esempio, SSAT, prot. nn. 2094/1/13 SAT e 44150/10 VT), o di giudice ponente, che erri gravemente nella stesura del testo della sentenza.

<sup>18</sup> Cf. per esempio, SSAT, decreto, 5 ottobre 2012, prot. n. 1165/12 SAT, in *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 245-246: la revoca fu dovuta alla pervicacia del difensore del vincolo ad usare formulari standard per le animadversiones in grado di appello dopo che la Segnatura Apostolica l'aveva già ammonito e aveva comunicato al tribunale la riprovazione dell'uso di siffatti formulari.

<sup>19</sup> La ricerca è stata condotta direttamente nell'archivio della Segnatura Apostolica. Rarissimi i casi dispensa che abbiano riguardato Chiese orientali: nell'ordine di qualche unità. Una comparazione può essere condotta rispetto al 2003, i cui dati sono reperibili in G.P. MONTINI, "La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica", cit., 77-78.



negate è più elevato perché i decreti non registrano i casi nei quali per lettera si avverte il Vescovo Moderatore che non si è neppure potuto prendere in considerazione la richiesta di dispensa per alcuni ministri.

Sempre mantenendo una certa cautela nella lettura dei numeri, potrebbe essere utile una ricognizione statistica del rapporto nei tribunali tra ministri titolati e ministri dispensati.

In Italia, per esempio, la quasi totalità dei ministri è titolata; i ministri dispensati sono nell'ordine di alcune unità.

Nel 2015 in Francia su 181 giudici (132 sacerdoti, 2 diaconi e 47 laici), 140 sono titolati mentre 41 sono dispensati, dei quali 29 sacerdoti, 1 diacono e 11 laici. Sempre in Francia su 78 difensori del vincolo (27 sacerdoti, 3 diaconi e 48 laici), 68 sono titolati mentre 10 sono dispensati (5 sacerdoti e 5 laici). I dispensati sono quindi il 20% circa dei giudici e il 10% dei difensori del vincolo.

In Portogallo nel 2015 su circa 70 giudici una quindicina sono dispensati, mentre su circa 25 difensori del vincolo, meno di una decina sono dispensati. I dispensati sono quindi il 20% circa dei giudici e il 30% dei difensori del vincolo.

In Australia e Nuova Zelanda nel 2014 sul totale di 56 giudici, 44 erano titolati e 13 no, mentre su 36 difensori del vincolo, solo 16 erano titolati e 20 no. I dispensati erano quindi il 20% circa dei giudici e oltre la metà dei difensori del vincolo.

Queste percentuali aumentano in Paesi nei quali le condizioni generali sono più precarie.

Nello Sri Lanka, nel 2014 per esempio, si aveva circa un 40% di giudici dispensati e l'80% di difensori del vincolo senza titolo accademico.

In un Paese dai grandi numeri, il Brasile, nel 2005 (ma la situazione non pare molto cambiata nell'ultimo decennio, anche perché essa semmai varia molto lentamente) si aveva circa il 60% dei giudici e il 65% dei difensori del vincolo senza titolo.

Ancorché le tentazioni di burocratizzazione di questa attività della Segnatura Apostolica siano oggettivamente forti, molteplici segni indicano che la prassi si mantiene e si intende mantenere molto aderente alla realtà e nello stesso tempo si propone di condurre la realtà medesima ad evolvere progressivamente e positivamente.<sup>20</sup>

Si può affermare che la forte volontà iniziale e il forte sforzo attuale condotto in questo settore hanno certamente evitato danni maggiori. La prassi della dispensa è condotta in modo da esercitare un reale controllo complessivo della materia, che talvolta pare sconfinare in un provvedimento quasi autonomo della Segnatura Apostolica nella sua funzione di provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

<sup>20</sup> Seppur con discrezione e prudenza la Segnatura Apostolica non rinuncia neppure alla leva economica per incoraggiare i Vescovi alla preparazione accademica dei ministri del tribunale, imponendo una moderata tassa su ogni dispensa concessa.



### Richieste dall'esperienza

Due sono quindi gli ambiti dai quali provengono richieste di formazione extra-academica in relazione all'attività giudiziaria della Chiesa.

Il primo è costituito da coloro che devono presentare domanda di dispensa dal titolo accademico alla Segnatura Apostolica e devono dimostrare di possedere di fatto gli elementi sufficienti per svolgere il proprio ufficio, pur non possedendo il titolo accademico in diritto canonico. La frequenza ad un Corso extra-accademico può costituire non già titolo per la nomina agli uffici giudiziari<sup>21</sup> né per pretendere ed ottenere la dispensa, bensì titolo per chiedere non temerariamente la medesima dispensa e elemento che rassicura la Segnatura Apostolica che il candidato ha uno *standard* minimale, ma sufficiente di conoscenze per svolgere il suo ufficio. La Segnatura Apostolica è spesso informata di questi Corsi extra-accademici e con l'occasione non ha mancato anche di raccomandarli.<sup>22</sup>

Il secondo ambito è costituito da tutti coloro che direttamente o indirettamente intervengono nell'attività giudiziaria della Chiesa e per i quali non è richiesto dalla legge (alcun) titolo accademico. E sono – soprattutto dopo la recente riforma del diritto processuale per le cause di nullità matrimoniale – una legione:

- *gli avvocati e gli avvocati stabili*, per ognuno dei quali il can. 1483 richiede che sia «*doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus*»; non si esclude che la normativa che regola l'accesso all'Albo degli Avvocati presso un determinato tribunale o anche solo l'accesso al patrocinio in un determinato tribunale richieda il titolo accademico (dottorato o licenza); questa ulteriore richiesta non è *contra ius*, perché il can. 1483 determina solo il minimo richiesto per la qualifica di avvocato;
- *il Vescovo diocesano*, per il quale il can. 378, § 1, n. 5 richiede che possieda la «*laurea doctoris vel saltem licentia in [ ... ] iure canonico*» o che sia «*saltem in [ea] disciplin[a] vere peritus*». Almeno l'esercizio concreto dell'ufficio di giudice nel *processus brevior* postula nel Vescovo una reale conoscenza della disciplina canonica sostanziale e processuale matrimoniale;
- *l'istruttore o uditore*, per il quale il can. 1428, § 2 richiede per l'approvazione del Vescovo Moderatore solo che rifulga per dottrina;
- *l'assessore*, per il quale il can. 1424 richiede l'onesta condotta,<sup>23</sup> mentre la recente riforma richiede la perizia nelle scienze giuridiche o umane (cf. can. 1673, § 4 MIDI);

<sup>21</sup> Cf. la dura presa di posizione in SSAT, decreto, 11 novembre 1993, prot. n. 2073/93 SAT: «*Monito dictum "Istituto N." ut deinceps praescripta legis in re sedulo servet*».

<sup>22</sup> Cf. SSAT, «*Lettera, 4 dicembre 1989*», prot. n. 18595/86 VAR, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* n. 80 (1989) 20-21; *Lettera, 25 marzo 1986*, prot. n. 2073/SAT: «*La Segnatura Apostolica apprezza tale iniziativa anche perché, sia dal programma fornito da Vostra Eminenza sia dalle caratteristiche della medesima, essa sembra una soluzione realistica e seria per affrontare il grave problema della mancanza di personale qualificato nell'amministrazione della giustizia*».

<sup>23</sup> Non è stata recepita nel Codice vigente l'equiparazione dell'assessore al giudice, presente nel can. 1575 CIC17 («*quos tamen ex iudicibus synodalibus eligere debet*»), che avrebbe comportato la richiesta del titolo accademico.



- il moderatore della Cancelleria del tribunale (cf. can. 483, § 2 e art. 63 DC);
- il notaio (cf. can. 483, § 2 e art. 63 DC);
- i periti; per la trattazione delle cause di incapacità psichica «maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christanae adhaereant» (art. 205, § 2 DC);
- i consulenti, dei quali all'art. 113, § 1 DC e agli articoli 2-5 della *Ratio procedendi* annessa al *motu proprio* che recentemente ha promulgato la riforma dei processi matrimoniali.<sup>24</sup> Secondo una corretta esegesi dei prescritti di cui sopra e una realistica ma suggestiva immagine di cerchi concentrici di successive necessarie consulenze sempre più approfondite,<sup>25</sup> i consulenti si possono utilmente dividere in tre categorie:
  - i parroci e altri «dotati di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche» (RP 3, primo capoverso); pare di intravedere in questi consulenti coloro che hanno l'occasione qualificata di un primo approccio con persone potenzialmente interessate alla verifica della nullità del loro matrimonio; si potrebbero denominare (i nomina hanno una certa importanza sempre) *consulenti di primo livello*;
  - i membri di una «struttura stabile» (RP 3, secondo capoverso): «sacerdoti esperti in diritto canonico o mansionari di qualche ufficio di curia [...] consulenti canonici, anche laici, che operano nei consultori familiari»;<sup>26</sup> questo livello di consulenza è verosimilmente deputato a «precisare se in realtà emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità [...] per non avviare in modo azzardato una causa di nullità»;<sup>27</sup> sono *i consulenti di secondo livello*;
  - avvocati (RP 4); quest'ultima fase di consulenza, se positiva, si conclude con la presentazione del libello al tribunale, per la quale l'avvocato aiuta a individuare gli elementi sostanziali e di prova utili, a raccogliere le prove già disponibili, a sentire il parere dell'altra parte e a predisporre tutto per l'introduzione della causa; sono *i consulenti di terzo livello*.

<sup>24</sup> «Art. 2. L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo [...].

Art. 4. L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale».

<sup>25</sup> Cf. E. ZANETTI, «La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale», in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2016, 18-22.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 19.

Com'è evidente l'elencazione di uffici sopra riportata appiattisce e sembra pareggiare casi che in realtà hanno spessore ed esigenze ben diverse tra loro. La loro catalogazione in base al criterio del tutto estrinseco del titolo accademico non richiesto dalla legge non rende ragione di grandi diversità, che l'autorità ecclesiastica competente deve prudentemente tenere presenti.

Com'è elementarmente intuitivo, il fatto che la legge non richieda obbligatoriamente per questi uffici il titolo accademico, non significa né che esso è proibito né che esso sempre ed in ogni caso può non esserci.

Si può dire che la legge lascia in tal modo alla responsabilità del Vescovo diocesano (e rispettivamente del Vescovo Moderatore e del Vicario giudiziale) valutare sulla base delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa se il titolare di uno di questi uffici può svolgere il suo compito senza il titolo accademico in diritto canonico.

Per addurre un esempio, si dovrebbe distinguere tra gli assessori del giudice unico, che il can. 1674, § 4 MIDI auspica («ubi fieri possit»; cf. già can. 1424: «potest») e l'istruttore e l'assessore nel *processus brevior* (cf. cann. 1685-1687, § 1 MIDI): mentre i primi probabilmente non nuoce che siano senza il titolo accademico e siano consulenti del giudice unico nel fatto, i secondi invece, dovendo uno condurre l'unica sessione istruttoria e l'altro consigliare il Vescovo diocesano, difficilmente potranno svolgere il loro compito in cause anche di media difficoltà senza possedere il titolo accademico.

È qui chiamata a discernere la prudenza del Vescovo diocesano o, rispettivamente, del Vescovo Moderatore o del Vicario giudiziale. È un aspetto della *sussidiarietà* che la legge impone e verso la quale si deve essere responsabili e da parte della Santa Sede si deve promuovere la responsabilità.

Allo stato attuale – per la conoscenza che ne ha la Segnatura Apostolica – esistono tre moduli principali di formazione di tutti questi che intervengono nei processi con dispensa o per i quali non è richiesto legislativamente il titolo accademico; si tratta di corsi di formazione proposti:

- dai tribunali per il proprio personale o per il personale dei tribunali della provincia o della regione ecclesiastica: si tratta di corsi che hanno ovviamente l'enorme vantaggio della vicinanza all'esperienza giudiziaria e lo svantaggio di una certa carenza di impostazione sistematica;
- dalle Università cattoliche sul territorio, in collegamento con una Facoltà di diritto civile;
- dalle Università ecclesiastiche o da Istituti affiliati o aggregati alle medesime, di solito in collegamento con la Facoltà di diritto canonico.



Questi ultimi due moduli, ossia quelli proposti da istituzioni accademiche, sono largamente diffusi e pertanto riterrei assolutamente imprudente intervenire su questa materia senza che vi sia una ricognizione abbastanza approfondita dell'esistente e, soprattutto, dell'esperienza di coloro che li hanno organizzati e stanno attualmente gestendoli.<sup>28</sup>

Quando la Segnatura Apostolica – su richiesta – ha avuto modo incidentalmente di esprimersi su questi Corsi extra-accademici ha insistito sui seguenti aspetti principali:

- A) l'ottimale collegamento con una istituzione accademica locale, che si connetta con operatori *qualificati* dei tribunali locali;<sup>29</sup>
- B) la combinazione tra l'esposizione sistematica della materia e la descrizione della prassi dell'attività giudiziaria;<sup>30</sup> quest'ultima comunque va ben distinta dal tirocinio presso un tribunale ecclesiastico, che è necessario per tutti, anche per coloro che hanno conseguito il titolo accademico;<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Intendo rifuggire da ogni elencazione, che esigerebbe un impegno ricognitivo notevole, ma non intendo rinunciare a dare un'idea della vasta diffusione di questi moduli.

Brasile. Il caso più ricorrente a conoscenza della Segnatura Apostolica (per ragioni evidenti, ossia, estensione della nazione in oggetto; numero dei tribunali ecclesiastici; uniformità terminologica e normativa: «pos-graduação lato sensu») è quello del Brasile, dove sono diffusi i Corsi extra-accademici di pos-graduação in Direito Matrimonial Canônico. Anche solo da una rapida e rapsodica rassegna telematica, si possono rilevare, per esempio, i seguenti pos-graduação: 1) Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro [www.facultadesabento.org.br/direito-matrimonial-canonic; accesso: 8.10.16]; 2) Faculdade Dom Heitor Sales [www.fahs.edu.br/pos-graduacao-direito-matrimonial-canonic-em-breve; accesso: 8.10.16]; 3) Universidade Católica de Petrópolis [www.ucp.br/index.php/bolsas-fies/123-pos/lato-sensu/curso-depos-graduacao: 8.10.16]; 4) Instituto de Estudos Superiores de Maranhão [www.iesma-com.br/index.php/pos-graduacao/direito-canonic: accesso 8.10.16]; 5) Instituto Santo Tomás de Aquino (Belo Horizonte) [ista.edu.br/direito-matrimonial-canonic: accesso: 8.10.16]; 6) Universidade Católica de Pernambuco (Recife) [www.Unicap.br/eventos/direito/index; accesso: 24.9.16], cf. pure SSAT, prot. n. 2208/16 SAT. L'impostazione dei corsi è uniforme: sono previste obbligatoriamente 360 ore di lezione, su un periodo di un anno circa, concentrate in alcuni periodi, con un lavoro di conclusione del corso.

Portogallo. Cf., analogamente, il corso proposto dalla Facoltà di teologia dell'Università Cattolica di Braga [facteo.braga.ucp.pt/component/k2/item/2-direito-canonic; accesso: 8.10.16].

Su due riconosciute riviste specializzate in questi giorni sono proposti due Corsi extra-accademici.

Canada. - Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter n. 186 (2016) 81: «Graduate Diploma in Marriage Law and Procedures. Faculty of Canon Law of St. Paul University Ottawa. Graduate Diploma in Canonical Practice with Specialization in Marriage Law and Procedures. Particularly as auditors, procurators, advocates, notaries, tribunal directors» (sono previsti 2 corsi nel campus e 4 a distanza – gennaio-aprile 2017);

Spagna. - Revista Española de Derecho Canónico 73 (2016) 319: «Pontificia Universidad de Salamanca. Master en Derecho Canónico para profesionales del Foro. Totalmente on-line (abogados, procuradores, notarios, psicólogos, psiquiatras, mediadores y orientadores familiares). Causas matrimoniales ante los tribunales eclesiásticos – 1°.10.2016 – 31.5.2017; Programa de estudios, 60 credits».

Stati Uniti. Presso la Catholic University of America la School of Canon Law è responsabile dell'Institute on Matrimonial Tribunal Practice [canonlaw.cua.edu/workshops/Tribunal-institute; accesso: 12.10.16].

<sup>29</sup> «Such an accreditation program could be organized through the Catholic University at Maynooth and, in addition to professors of Canon Law, could also utilize the best judges from throughout Ireland» (SSAT, Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2).

<sup>30</sup> «The courses could be arranged such that the students meet on a regular basis for instruction (e.g., once a week or once a month), and then work on their assignments at home (e.g., writing the defender's brief or the judicial sentence). The specifics of such a course, e.g., the number of hours and the overall length of the course, would have to be worked out in time» (SSAT, Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2).

<sup>31</sup> «Another practice to be recommended in preparing non-degreed persons for tribunal ministry is that of introducing them into roles such as auditor or advocate, for which the Canon Law degree is not, strictly speaking, necessary. After gaining some skills and experience in such a role, and completing the accreditation course, the person is more likely to have attained sufficient specific preparation to be able to serve as a judge or defender of the bond with a dispensation» (SSAT, Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2).

«Thus, it would be important that someone who has recently returned from Canon Law studies work closely with a good judicial vicar or judge – or, as the case may be, defender of the bond – in order to gain specialized knowledge and expertise in the area of tribunal ministry» (SSAT, Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2).

- C) la predisposizione a far evolvere il Corso extra-accademico nell'interesse e poi nella effettiva partecipazione all'attività accademica fino al conseguimento del titolo;<sup>32</sup>
- D) la disponibilità a raccomandare e lodare questi corsi da parte della Segnatura Apostolica.<sup>33</sup>

Pur non avendo competenze specifiche nella normativa universitaria, dal punto di vista dell'esperienza della Segnatura Apostolica che da cinquant'anni tratta la materia, parrebbe auspicabile<sup>34</sup> la pubblicazione di un documento – pur di basso profilo istituzionale – che, *partendo dalle esperienze in atto*, possa:

- far conoscere le esigenze di formazione “intermedia” per l'attività giudiziaria nei tribunali ecclesiastici e per l'attività preparatoria, almeno di consulenza di terzo livello;
- incoraggi le Istituzioni accademiche a (continuare a) proporre un modulo equilibrato di *curriculum studiorum* per queste esigenze formative;
- fare ordine tra le denominazioni sia dei corsi che dei diplomi di riconoscimento;
- individuare con prudenza forme di contatto tra questi moduli e i corsi accademici per i titoli, così che i primi siano destinati non a deprimere gli altri, ma semmai ad incentivarli e a favorirli.

#### Conclusione

I decreti di concessione della dispensa dai titoli accademici di solito si concludono con due esortazioni non formali.<sup>35</sup>

Nella prima si pone a condizione del rinnovo della dispensa la *prova* dettagliata dell'ulteriore formazione ricevuta nel frattempo dal dispensato: «Prorogatio dispensationis, utcumque, elapso termino, tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ab eis, ad respectiva munera in tribunali recte explenda, durante eodem spatio temporis recepta» (prot. 4047/16 SAT).

Cf. anche normativamente artt. 42, § 2 e 43, § 4 istruzione *Dignitas comubii*. Per una valutazione di una prolungata esperienza di tirocinio cf. P. BIANCHI, “La formazione del personale del tribunale: un'importante occupazione di un canonista utile”; l'articolo apparirà in una *Festschrift* in onore di un Vicario giudiziale, di prossima pubblicazione.

<sup>32</sup> «It should also be borne in mind that such a course could foster a climate of interest in regular Canon Law studies among clerics (both priests and deacons), religious and lay people, and could perhaps even evolve into a regular Canon Law faculty» (SSAT, *Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda*, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2).

<sup>33</sup> «In addition, the Signatura would be disposed to giving its recommendations for this type of an initiative» (SSAT, *Verbale della Visita dei Vescovi dell'Irlanda*, 19 giugno 1999, prot. n. 30219/99 VAR, p. 2). Cf. supra nota 22.


<sup>34</sup> Altre proposte non paiono né efficaci né opportune. Il ripristino, per esempio, del grado accademico del baccellierato sarebbe inefficace per gli uffici giudiziari per i quali il Codice richiede almeno la licenza in diritto canonico e inutile per gli uffici per i quali non è richiesto alcun grado accademico.

<sup>35</sup> A volte sono state respinte richieste di rinnovo non corredate dalle dovute informazioni sull'approfondimento del diritto sostanziale e processuale da parte del dispensato.



Nella seconda si ricorda l'obbligo del Vescovo Moderatore di curare che il Tribunale abbia ministri provvisti del titolo accademico: «Curet Exc.mus Archiepiscopus Metropolitana B. pro viribus ut parentur Tribunalis ministri necessariis lege canonica qualitatibus praediti» (prot. 4047/16 SAT).<sup>36</sup>

È su questo doppio registro che si gioca da parte della Segnatura Apostolica la partita di assicurare da un lato che in ogni diocesi (o almeno: per ogni diocesi) vi sia un tribunale, e dall'altro che i fedeli possano essere certi della qualità dell'operato al quale affidano l'accertamento di uno dei beni più preziosi della propria vita, la propria vocazione matrimoniale.



<sup>36</sup> Oltre ai conosciuti, autorevoli e gravi, inviti presenti nel proemio dell'istruzione *Dignitas connubii* e nell'art. 8, § 1 della *Ratio procedendi* annessa al motu proprio di riforma del processo di nullità matrimoniale, sia lecito citare un testo poco conosciuto, di rara forza: «Il Vescovo che non cura la dovuta preparazione dei giudici e degli altri membri del tribunale o non si preoccupa della qualificata assistenza giuridico-pastorale alle parti che si rivolgono al tribunale – venendo in tal modo meno alla dovuta tutela dei diritti della famiglia – si rende colpevole del delitto previsto al can. 1389, par. 2: “chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito...”» (Z. GROCHOLEWSKI, *Tutela penale della famiglia nei processi canonici di nullità di matrimonio*, in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, Roma 1987, 459).